

Art. 67

Iniziative urgenti per la definizione del piano di controllo del cinghiale in Puglia

1. Ai fini della definizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), del piano di controllo del cinghiale in Puglia, la Regione demanda ai commissari straordinari degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio), nonché agli enti gestori dei parchi naturali regionali, la pronta effettuazione dei necessari propedeutici censimenti, ovvero in via speditiva della relativa stima ragionata sulla base dell'incrocio dei dati di abbattimento e dei danni da cinghiale denunciati, delle popolazioni di cinghiali presenti nei territori di relativa competenza.
2. Al fine di incentivare l'analoga attività nei parchi naturali nazionali, la Regione può riconoscere ai relativi enti gestori un contributo finanziario regionale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila a valere sulle risorse del capitolo di entrata 1012010.

Art. 68

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali, e per il prelievo venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 7 dell'articolo 15 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c bis.) nelle zone di ripopolamento e cattura.";
 - b) alla fine del comma 7 dell'articolo 15 le parole: "Le prove cinofile del presente comma non devono essere espletate nel periodo da aprile a giugno." sono sostituite dalle seguenti: "Le prove cinofile del presente comma possono essere espletate solo in tempo di caccia chiusa e fuori dal periodo da aprile a luglio.";
 - c) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"2. Ciascuna commissione é composta da:
 - a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria, che assume la presidenza della Commissione;
 - b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione Puglia;
 - c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;
 - e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie a livello provinciale;
 - f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;
 - g) un esperto in tutela dell'ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale.";

d) il comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g).”;

e) il comma 10 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono designati dalle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-protezionistiche, regolarmente riconosciute e maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.”.

Art. 69

Proroga dei termini in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie

1. Il termine di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 58, è prorogato al 31 marzo 2018.

Art. 70

Rete eliportuale regionale. Attività di gestione

1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f, della legge regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti), a garanzia degli opportuni livelli di efficienza, efficacia ed economicità di gestione della Rete eliportuale regionale, le attività di manutenzione, controllo e custodia degli impianti e delle infrastrutture, compreso il servizio antincendio e bunkeraggio, delle elisuperfici escluse dal programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico elicotteristico, sono affidate all'impresa esercente il servizio per la durata del contratto; per tali attività sono riconosciuti i soli costi sostenuti.

Art. 71

Fondo a sostegno dei comuni per il ripristino strutturale dei Parchi naturali danneggiati da incendi nell'estate 2017

1. Al fine di ricostruire, o recuperare, le strutture e le infrastrutture, a servizio dei Parchi naturali e sentieri annessi, danneggiati da incendio nei mesi di luglio e agosto 2017, nell'ambito del bilancio regionale autonomo è costituito apposito fondo le cui risorse sono attribuite a titolo di contributo straordinario.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso, assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.